

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04944/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4944 del 2022, proposto da

Paolo Rossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Viti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Salvatore Guccione, Pietro Russi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle idonee misure cautelari:

- del decreto del 21 febbraio 2022, con il quale il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso straordinario per titoli per 1000 posti di sostituto commissario indetto con decreto del Capo della Polizia

del 31 dicembre 2020;

- della scheda di valutazione di titoli redatta in data 5 novembre 2021 dalla commissione esaminatrice del concorso, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 25,143, in luogo del punteggio di 28,143, omettendo di attribuire al ricorrente i 3 punti spettanti per l'incarico di responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Acqui Terme svolto dal 9 maggio 1996 al 13 settembre 2013;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, gli atti della commissione esaminatrice e, segnatamente, il verbale della seduta del 5 novembre 2021, nel corso della quale si è proceduto alla valutazione dei titoli del ricorrente, nonché, per quanto di necessità di ragione, del verbale n. 3 del 1° luglio 2021, nella quale la commissione esaminatrice ha determinato i punteggi da attribuire a ciascuna categoria dei titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima da applicare per i titoli valutabili e per l'attribuzione dei punteggi, del decreto 26 febbraio 2020 del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica sicurezza, recante “modalità di svolgimento del concorso straordinario per titoli, per la promozione alla qualifica di sostituto commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. r-quater del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, e dei criteri di valutazione, ove interpretati nel senso di escludere l'attribuzione di punti 3 all'incarico di responsabile di sezione di P.G. presso il Tribunale nonché il silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze in data 11 e 17 marzo 2022, diretta ad ottenere il riesame del punteggio;

- per il riconoscimento dei 3 punti spettanti per l'incarico di responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Acqui Terme svolto dal 9 maggio 1996 al 13 settembre 2013, con ogni conseguenza in ordine alla vincita del concorso ed al conferimento della qualifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dalla resistente amministrazione una documentata relazione sul procedimento per cui è causa;

Ritenuto di assegnare, per l'adempimento del suddetto incombenza istruttorio, il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

Ritenuto altresì opportuno, per ragioni di economia processuale, ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione utile nella gravata graduatoria;

Ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, il ricorrente possa essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso e degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei soggetti collocati nella finale graduatoria di merito in una posizione migliore rispetto alla propria e che a tale incombenza la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dalla data di notificazione ovvero, se anteriore, di comunicazione della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 8 (otto) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombenza in questione;

Ritenuto di rinviare la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 12 luglio 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Dispone a carico dell'amministrazione gli incombenza istruttori di cui in parte

motiva.

Ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 12 luglio 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO